



**COMUNICATO UFFICIALE N. 152/L
DEL 2 MARZO 2009**

LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO

152/311

Comunicazioni della F.I.G.C.

Si riporta il testo del Com. Uff. n. 105/A della F.I.G.C., pubblicato in data 27 Febbraio 2009:

Comunicato Ufficiale n. 105/A

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI DEI PROCEDIMENTI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA NELLE ULTIME 4 GARE DELLA FASE REGOLARE E NELLA FASE FINALE DEL CAMPIONATO NAZIONALE "JUNIORES" 2008/2009

Il Presidente Federale,

- preso atto della richiesta del Comitato Interregionale che, in considerazione delle particolari esigenze della manifestazione, chiede un provvedimento di abbreviazione dei termini per le ultime 4 gare della fase regolare e per le gare valide per la fase finale del Campionato Nazionale Juniores 2008/2009;
- ritenuto che la necessità di dare rapidità temporale alle gare impone l'emanazione di un particolare provvedimento;
- visto l'art. 33, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva;

d e l i b e r a

che gli eventuali procedimenti d'ufficio o introdotti ai sensi dell'art. 29 commi 3, 5 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, i cui esiti possono avere incidenza sul risultato delle gare, in relazione alle ultime quattro gare della Fase Regolare e alla Fase Finale, si svolgano con le seguenti modalità procedurali e nei termini abbreviati come segue:

- i rapporti ufficiali saranno esaminati dal Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Nazionale Dilettanti il giorno successivo alla disputa della giornata di gara;
- gli eventuali reclami, a norma dell'art. 29 comma 4 lett.b), comma 6 lett.b) e comma 8 lett.b) del Codice di Giustizia Sportiva dovranno essere proposti e pervenire, in una con le relative motivazioni, entro le ore 12.00 del giorno successivo a quello di effettuazione della gara e il Comunicato Ufficiale contenente le decisioni del Giudice Sportivo sarà pubblicato lo stesso giorno;
- gli eventuali reclami avverso le decisioni del Giudice Sportivo devono essere proposti, innanzi alla Corte di Giustizia Federale, con procedura d'urgenza, nei termini e con le modalità previsti dall'art. 37 comma 7 C.G.S.. La decisione della Corte di Giustizia Federale sarà pubblicata con Comunicato Ufficiale nello stesso giorno della riunione.
- i termini scadenti in giornata festiva sono prorogati al primo giorno non festivo successivo;
- per tutto quanto non disciplinato espressamente dal presente provvedimento, si applicano le norme contenute nel Codice di Giustizia Sportiva.

Pubblicato in Firenze il 2 marzo 2009

IL SEGRETARIO
Dr.ssa Marinella Conigliaro

IL PRESIDENTE
Rag. Mario Macalli